



DOVE LE IDEE INNOVATIVE
INCONTRANO LE IMPRESE SOCIALI

Startup Innovative e PMI Innovative

19.11.2018

DATI DA RAPPORTO MISE 2017

- 1. Le startup e PMI innovative italiane che beneficiano della policy dedicata al 31.12.2017 sono quasi 8.000 (7.398 startup, 565 PMI innovative):*
- 2. la media mensile delle nuove iscrizioni nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative è passata da 161 nel 2015 a 183 nel 2016, per raggiungere quota 253 nei primi sei mesi del 2017;*

3. il numero di PMI innovative è quasi triplicato (+177%) negli ultimi 12 mesi, passando da 204 a 565.

Quasi il 40% delle imprese attualmente iscritte come PMI innovativa è una ex-startup innovativa;

4. il tasso di sopravvivenza delle startup innovative è molto elevato: ad oggi soltanto il 6% delle startup innovative costituite nel 2014 e il 10% di quelle iscritte prima del 2013 ha cessato la propria attività;

5. La forza lavoro complessiva impiegata da startup e PMI innovative è pari a 46.107 persone tra soci e dipendenti, cui andrebbero aggiunti i lavoratori parasubordinati e con partita IVA;

*6. Al 12.11.18 le **Startup innovative** sono **9.669** e le **PMI Innovative** **902***

Regione	Startup innovative al 12/11/2018
ABRUZZO	216
BASILICATA	99
CALABRIA	195
CAMPANIA	740
EMILIA-ROMAGNA	904
FRIULI-VENEZIA GIULIA	223
LAZIO	1052
LIGURIA	171 Pari all'1,6%
LOMBARDIA	2410
MARCHE	351
MOLISE	58
PIEMONTE	496
PUGLIA	383
SARDEGNA	166
SICILIA	459
TOSCANA	412
TRENTINO-ALTO ADIGE	253
UMBRIA	181
VALLE D'AOSTA	22
VENETO	878
ITALIA	9669

Regione	PMI INNOVATIVE
ABRUZZO	19
BASILICATA	4
CALABRIA	14
CAMPANIA	57
EMILIA-ROMAGNA	72
FRIULI-VENEZIA GIULIA	25
LAZIO	81
LIGURIA	27 pari al 3%
LOMBARDIA	245
MARCHE	38
MOLISE	1
PIEMONTE	85
PUGLIA	54
SARDEGNA	12
SICILIA	26
TOSCANA	38
TRENTINO-ALTO ADIGE	20
UMBRIA	10
VALLE D'AOSTA	3
VENETO	71
ITALIA	902

Requisiti	STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012)	PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015)
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa	Sì	Sì
Non quotata	Sì	Sì, ma può quotarsi su una piattaforma multilaterale di negoziazione (MTF)
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Sì	Sì
Delimitazioni temporali	Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012	Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev'essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società nuove
Delimitazioni dimensionali	Meno di 5 milioni di fatturato annuo	Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni)

Requisiti	STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012)	PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015)
Divieto di distribuzione degli utili	Sì	No
Delimitazioni nell'oggetto sociale	Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	No
Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica	<ul style="list-style-type: none"> •Almeno 1 su 3 di: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo •Team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata •Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato 	<ul style="list-style-type: none"> •Almeno 2 su 3 di: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo •Team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata •Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato



Numero totale di
startup innovative:
9.669

Numero srl : 8.415
Numero srls : 1.010

Numero totale di
PMI Innovative :
902

Numero totale srl :
704
Numero srls: 10

	SRL Semplificata (SRLS)	SRL ordinaria costituita con atto notarile	SRL ordinaria costituita con procedura telematica
Requisiti particolari	Nessuno	Nessuno	Iscrizione al registro delle startup innovative
Capitale Sociale Minimo	1 euro	10.000 euro	10.000 euro
Capitale Sociale Massimo	<p>9.999 euro.</p> <p>Per aumentare il capitale sociale oltre questa soglia è necessario convertire la società in SRL tramite atto notarile.</p> <p>Non è possibile conferire in opere e servizi.</p>	<p>Nessun limite.</p> <p>Per capitale sociale uguale o superiore a 10.000 euro i soci possono conferire anche solo il 25% del capitale dichiarato.</p> <p>È possibile conferire in opere e servizi.</p>	<p>Nessun limite.</p> <p>Per capitale sociale uguale o superiore a 10.000 euro i soci possono conferire anche solo il 25% del capitale dichiarato.</p> <p>È possibile conferire in opere e servizi.</p>

	SRL Semplificata (SRLS)	SRL ordinaria costituita con atto notarile	SRL ordinaria costituita con procedura telematica
Tipo di statuto	<p>Standard, non modificabile se non trasformando in SRL ordinaria con relativo atto notarile.</p> <p>Non permette alcuna personalizzazione delle clausole e i soci devono sottostare a regole predefinite per la gestione della società.</p>	<p>I soci possono personalizzare lo statuto senza alcun vincolo.</p>	<p>Lo statuto standard prevede clausole relative ad esempio al trasferimento delle quote, all'emissione di strumenti di debito e strumenti finanziari, alle sorti della quota di partecipazione del socio deceduto etc, consentendo ai soci di personalizzarlo sulla base delle proprie esigenze.</p>
Qualità dei soci	<p>Non è possibile avere altre società in compagine societaria.</p>	<p>I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche permettendo la partecipazione di altre società alla compagine societaria.</p>	<p>I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche permettendo la partecipazione di altre società alla compagine societaria.</p>

	SRL Semplificata (SRLS)	SRL ordinaria costituita con atto notarile	SRL ordinaria costituita con procedura telematica
Modalità di costituzione	Atto notarile	Atto notarile	Procedura telematica
Atti modificativi (e.g. aumenti di capitale)	Atto notarile	Atto notarile	Procedura telematica

	SRL Semplificata (SRLS)	SRL ordinaria costituita con atto notarile	SRL ordinaria costituita con procedura telematica
Corrispettivo per atto notarile	Assente, ma non sempre facile l'individuazione di un notaio che svolga tali pratiche	1500-2000 euro*	No atto notarile
Spese complessive	Tra i 700 e i 750 euro	Da 2200 a oltre 3000 euro	200 euro a cui sommare i costi di generazione firma digitale e PEC

Approfondimenti su regimi speciali per startup innovative e PMI Innovative

Le deroghe al diritto societario per Startup Innovative srl e spa

a) La riduzione del capitale per perdite

a.1) Perdite superiori al terzo del capitale sociale

a.2) Perdite superiori al terzo del capitale sociale che riducano lo stesso al di sotto del minimo legale

b) Fail fast

a.1) **Perdite superiori al terzo del capitale sociale**

In materia di perdite superiori al terzo del capitale, è previsto che nelle start up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446 comma 2, e 2482-bis comma 4, del codice civile, è posticipato di un anno rispetto alla disciplina ordinaria, quindi al secondo esercizio successivo. Quindi una Srl innovativa con capitale 10.000, le cui perdite ammontano a 7.000 euro potrà rinviarle a nuovo nei due esercizi successivi, e non al solo esercizio immediatamente successivo.

a.2) **Perdite superiori al terzo del capitale sociale oltre il**

limite legale

Nelle start up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482 ter del codice civile, l'assemblea in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo: fino a quel momento dunque non opererà la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, punto n. 4), e 2545 duodecies del codice civile.

Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile (art. 26, comma 1, D.L. 179/2012) o di ricapitalizzare, o di trasformarsi o di sciogliersi.

b) **Fail fast**

Dato l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start up si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa.

La scelta è quella di sottrarre le start up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovraindebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell'imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Disciplina societaria flessibile (SRL \approx SPA)

Le deroghe più significative sono previste per le startup innovative e le PMI innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente:

- a) la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti
- b) la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote;
- c) la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi;
- d) l'offerta al pubblico di quote di capitale (equity crowdfunding)

a) la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti

In deroga all'art. 2468, comma 2 e 3 c.c. possono essere create categorie di quote fornite di diritti (patrimoniali e/o amministrativi) diversi.

In deroga all'articolo e all'art. 2479, comma 5, nei limiti imposti dalla legge, si possono altresì creare categorie di quote che:

- ✓ non attribuiscano diritti di voto (vedasi equitycrowdfunding)
- ✓ che attribuiscano al socio diritti di voto ma in misura non proporzionale alla partecipazione
- ✓ che attribuiscano al socio diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati a condizioni non meramente potestative

.

L'atto costitutivo della Srl start up innovativa, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

TETTO MASSIMO: ad es. uno stesso soggetto potrà esprimere fino al 10% di capitale un solo voto; oltre nulla);

VOTO SCAGLIONATO in relazione alla quantità delle quote possedute o alla percentuale di capitale detenuta da uno stesso soggetto; si pensi alla clausola statutaria che tolga il voto a pacchetti di quote superiori a una certa soglia

VOTO procapite: quest'ultimo poco si discosta da una clausola di sola rideterminazione quantitativa del diritto di voto: un po' come dire che una società con 5 soci, aventi le seguenti quote: 33%, 23%, 21%, 14% e 9%, attribuisce a tutti soci il diritto di voto in misura pari al 20% del capitale, che equivale appunto al voto capitaro. Il diritto di voto, infatti, non può più essere considerato un elemento indefettibile della partecipazione sociale e, la possibilità di escluderlo totalmente (art. 26, comma terzo, D.L. in commento) non può che confermare l'ammissibilità di limitarlo sino alla fattispecie del c.d. "voto capitaro".

Quote con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati a condizioni non meramente potestative.

In base ai principi generali, l'evento dedotto in condizione dovrà essere possibile, lecito, futuro ed incerto e potrà dipendere:

o da un fatto o da un atto, interno o esterno alla società stessa, determinato in modo specifico nello statuto; un esempio di tal fatta potrebbe essere la quota attributiva del “voto intermittente”, caratterizzata dal fatto che il diritto di voto spetta solo al raggiungimento di un determinato importo di fatturato, di utile o di patrimonio netto; in questo caso il socio avrà diritto di voto a intermittenza, ossia tutte e solo quelle volte che detto importo sarà raggiunto;

ovvero da una particolare qualità del socio; in tal caso il suo avveramento potrà determinare l'estinzione definitiva della limitazione del voto e la conversione automatica della quota di categoria speciale in quota ordinaria.

b) Operazione su quote proprie

Una ulteriore deroga alla disciplina della Srl ordinaria prevista nell'art. 26 comma 6 del Decreto Crescita, ai sensi del quale è consentito alla società Srl di disapplicare l'art. 2474 c.c. e acquistare o accettare in garanzia le proprie partecipazioni o anche accordare prestiti o garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione quando si tratti di attuare piani di incentivazione che assegnino quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o a prestatori di opera e servizi anche professionali . Molto interessante il regime fiscale e contributivo di favore per le quote così attribuite.

c) Emissione di titoli partecipativi

Ai sensi dell'articolo art. 26 comma 7 del D.L. 179/2012 è inoltre possibile emettere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis c.c.

La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (“SFP”) rappresenta una grande innovazione per le Srl, applicando ad esse una normativa sostanzialmente a specchio rispetto a quella già prevista da ll'art 2346 comma 6° c.c. per le Spa ordinarie.

chi conferisce un bene o altra entità economica alla società, non deve necessariamente diventarne socio, con obbligo conseguente della società di imputare il conferimento a capitale, ma può conferirlo in società con assunzione da parte di questa di impegno alla restituzione entro certi limiti ed attribuzione al conferente di una posizione ibrida tra il socio ed il creditore (cd strumenti di “quasi equity”).

d) l'offerta al pubblico di quote di capitale (equity crowdfunding)

La possibilità di creare diverse categorie di soci è altresì utile per raccogliere capitali con campagne di **equity crowdfunding** su portali online autorizzati.

Nel 2013 l'Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato.

A inizio 2015 il Decreto Legge “Investment Compact” ha rafforzato lo strumento con l'introduzione di importanti novità: anche le PMI innovative possono effettuare campagne di equity crowdfunding.

Si segnala che negli statuti va inserita una clausola di tag-along .

Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il **Regolamento** sull'equity crowdfunding assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni: le verifiche di appropriatezza dell'investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l'intera procedura.

Inoltre, nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto

Ringrazio per l'attenzione !

Maurizio Astuni maurizio.astuni@fastwebnet.it

Social HUB Genova www.socialhubgenova.it , info@socialhubgenova.it,